



# Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

1 - Settore Servizi Finanziari e Culturali

Ufficio TARI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Adottata con i poteri del **CONSIGLIO COMUNALE** (Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

**N° 10 di Registro**

**Seduta del 07/02/2019**

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno..

L'anno *duemiladiciannove* il giorno *sette* del mese di *febbraio* alle ore **13:00**, presso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. n. 47, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017.

Sono presenti: **Dott. Marco SERRA**

**Dott.ssa Fabrizia TRIOLO**

**Dott. Gianfranco PARENTE**

Assume la presidenza della seduta il **Dott. Marco SERRA**

Assiste alla seduta il Segretario Generale **Dott. Fabio Terrile**

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso:**

- che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017, pubblicato sulla G.U. n. 88 in data 14/04/2017, la gestione dell'Ente è stata affidata - per la durata di diciotto mesi, con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco, nonché di ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche - ad una Commissione Straordinaria composta da tre membri, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- che con Decreti del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 2018 e 09/08/2018 – su proposte del Ministro dell'Interno espresse, rispettivamente, in data 15/03/2018 e 02/08/2018 – sono state formalizzate le sostituzioni di due componenti della Commissione Straordinaria in argomento;
- che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 06 agosto 2018 – su proposta del Ministro dell'Interno espressa in data 27/07/2018 – la durata dello scioglimento del Consiglio Comunale, fissata per diciotto mesi, è stata prorogata per il periodo di sei mesi.

**Preso atto:**

- che il Comune di Lavagna, con atto deliberativo della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 29 in data 31 luglio 2017, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243 bis del D.lgs. 267/2000;
- che il Comune ha approvato il relativo piano di durata quinquennale (2017-2021) con atto della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 37 in data 27 ottobre 2017;
- che il piano è stato sottoposto all'istruttoria del Ministero dell'Interno, che ha formulato la relazione di competenza in data 27 febbraio 2018;
- che il piano è stato sottoposto al procedimento di approvazione da parte della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Liguria
- che in data 6/12/2018, con pronuncia n. 134, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria non ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Lavagna di cui alla deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 37 del 27/10/2017;
- che con Deliberazione della commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.136 in data 20/12/2018 è stata deliberata l'autorizzazione a proporre ricorso davanti alla Corte dei Conti - Sezioni Riunite in speciale composizione e in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 174/2016, avverso e per la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, della pronuncia n. 134/2018/PRSP resa dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, depositata il 13/12/2018 e notificata al Comune di Lavagna nella stessa data.

**Dato atto** che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Gen. n. 28 del 02/02/2019 il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 recante l'ulteriore differimento al 31/03/2019 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti locali, data che coincide anche con il termine per l'approvazione delle aliquote e tariffe afferenti ai tributi comunali;

**Richiamata** la Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 pubblicata sulla G.U. Del 31/12/2018.

**Premesso** che con D. Lgs. 14/03/2011 n.23 avente per oggetto “ *Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*” ha introdotto, fra l'altro, all'art. 4, la possibilità per i comuni di capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con delibera del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a € 5,00 per notte di soggiorno, precisando che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

**Richiamato** il testo dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 23/2011 che cita “Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17 comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti nel presente articolo”.

**Richiamato** l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 446/97 che sancisce “*Le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributari, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*”.

**Preso atto** che ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 23/2011 non è stato adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di disciplina generale per l'attuazione dell'imposta di soggiorno e che è comunque volontà dell'amministrazione comunale procedere all'adozione di un proprio regolamento che disciplini l'imposta, come consentito dalla suddetta norma.

**Richiamato** l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Regionale della Liguria, n.775 del 05/08/2016 che ha istituito un “Elenco Regionale delle Località Turistiche” nel quale sono stati inseriti tutti i comuni liguri.

**Considerato** che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

**Richiamata** la Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2017 con la quale è stata istituita l'imposta di soggiorno per l'anno 2018 ed è stato approvato il relativo regolamento per la disciplina e l'applicazione della medesima.

**Richiamata** la Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 130 del 22/12/2017 con la quale sono state approvate le tariffe 2018 per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

**Richiamata** la deliberazione adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 11/08/2017 avente ad oggetto l'adesione al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria che individua la destinazione d'uso degli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nel modo seguente:

- almeno il 60% . a seguito di accordo con le associazioni locali delle strutture ricettive, per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promozione, commercializzazione ed il marketing turistico della località, anche con accordi sovra comunali per la promozione di un'area vasta, tenuto conto che le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT);
- massimo il 40% destinato direttamente dall'ente al miglioramento del decoro della località turistica, nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica.

**Preso atto** che la sopracitata Deliberazione n. 31 del 11/08/2017 stabilisce anche limiti ed obblighi quali:

- il divieto di utilizzare l'imposta di soggiorno come strumento di concorrenza fra le località;
- l'obbligo di applicare l'imposta di soggiorno a tutte le strutture ricettive, nonché agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico in base alle tariffe stabilite dall'ente;
- l'impegno a stabilire criteri e tariffe uniformi con le località limitrofe aventi simili caratteristiche turistiche.

**Richiamato** il verbale delle riunioni tra il Comune di Lavagna e le associazioni e operatori turistici del 16/01/2019 e del 23/01/2019 di cui al Prot.Com. 3083 del 24/01/2019 aventi come ordine del giorno la programmazione degli eventi e manifestazioni 2019 nonché le modifiche da apportare al regolamento e al piano tariffario dell'imposta di soggiorno per l'anno 2019.

**Ritenuto** di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno nella città di Lavagna per l'anno 2019, **allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale**, in parziale accoglimento delle proposte effettuate dalle associazioni ed operatori turistici di cui sopra, contenente l'individuazione del soggetto passivo d'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive in qualità di agenti contabili, le modalità di versamento e riversamento al Comune dell'imposta all'Ente, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento sia per il soggetto passivo dell'imposta sia per il gestore di attività turistiche/ricettive per violazione degli adempimenti previsti nel regolamento comunale.

**Precisato** che la misura dell'imposta, come disposto dal citato art.4 del D.Lgs. n.23/2011, dovrà essere stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità, e che per tali effetti – quali obiettivi parametri di riferimento - si assumono le tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla Legge Regionale n. 32/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, le quali sono espressive delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture ricettive.

**Ritenuto** di riservarsi di modificare od integrare la disciplina di cui al presente provvedimento in base alle disposizioni che saranno emanate con il previsto regolamento nazionale.

**Richiamata** altresì la Legge 296/2006 disciplinante l'emanazione ed il contenuto degli avvisi di accertamento tributari;

**Preso atto** che l'imposta di soggiorno verrà riscossa dai gestori delle strutture ricettive che avranno l'obbligo di riversarla nelle casse comunali alle scadenze stabilite e con le modalità previste nel regolamento per l'applicazione dell'imposta medesima e che per tale motivo vengono qualificati quali agenti contabili ai sensi della seguente normativa:

- art. 74 comma 1 del R.D: 18 novembre 1923 n. 2440 il quale stabilisce in linea generale che la qualifica di agente contabile si correla al maneggio di denaro pubblico;
- art. 178 comma 1 lettera a) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 il quale ricomprende sotto la denominazione di agenti contabili dell'Amministrazione *“gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del Tesoro”*;
- art. 93 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200 n. 267 per il quale sono assoggettati a responsabilità contabile non solo il tesoriere ma anche *“ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali”*.

**Richiamato** l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione modificato dall'art. 3 comma 1 lettera o del d.l. 174/2012 che sancisce al punto 1 *“L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”*;

**Rilevato** che nel rispetto dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione successivamente modificato dall'art. 3 comma 1 lettera o del d.l. 174/2012, è stato acquisito, sul presente provvedimento, il parere dell'Organo di Revisione **allegato al presente atto** al Prot. Com. n. 4901 del 07/02/2019;

**Preso atto** che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Milena Ferrari, la quale ha curato l'istruttoria, ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

**Acquisiti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – **allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale** – espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'art.42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 concernenti le attribuzioni di competenza del Consiglio comunale;

**Visto** lo Statuto Comunale e il regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

**Visto** lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e ritenuto;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

**DELIBERA**

1) per i motivi esposti in premessa, di approvare il Regolamento per l'applicazione e la gestione dell' Imposta di Soggiorno della Città di Lavagna **allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale**;

2) di dare atto che il predetto Regolamento **entrerà in vigore dal 01/03/2019**.

Quindi,

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di Legge

**DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente della Commissione  
Straordinaria**  
Dott. Marco Serra

**Il Vice Segretario**  
Dott. Fabio Terrile

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

**COMUNE DI LAVAGNA**

**CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO  
DEL COMUNE DI LAVAGNA**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE  
STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**DELIBERA N. 10 DEL 07/02/2019**

## **REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DELLA CITTA' DI LAVAGNA**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Lavagna, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure applicabili in caso di inadempimento.
3. Il gettito dell'Imposta di Soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'art.4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23 ed in ottemperanza a quanto stabilito a seguito dell'adesione del Comune di Lavagna al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria approvata con Deliberazione n. 31 del 11/08/2017 adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale.
4. Annualmente verrà predisposta una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati.

### **Articolo 2**

#### **Presupposto dell'imposta e periodo di vigenza nel corso dell'anno**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Lavagna, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 3 pernottamenti consecutivi per hotel, alberghi diffusi, locande, b&b, agriturismi e campeggi/parchi per vacanza ed in misura forfettaria per case per ferie, affittacamere, appartamenti per vacanza, appartamenti ammobiliati ad uso turistico e piazzole stanziali in campeggi/parchi vacanza.
2. L'imposta di soggiorno si applica dall'1 Marzo al 31 Ottobre di ciascun anno.

### **Articolo 3**

#### **Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Lavagna, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura presso la quale soggiorna, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta non è considerato sostituto o responsabile di imposta. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, come previsto dai successivi articoli 6 e 7, è un agente contabile responsabile della riscossione del tributo e del riversamento del medesimo al Comune di Lavagna nonché titolare di competenze strumentali all'esazione del tributo nei confronti del Comune di Lavagna.

### **Articolo 4**

#### **Tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione ai sensi dell'art. 42, c.2, lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., entro la misura massima stabilita dalla Legge.

2. L'imposta di Soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti ed in misura forfettaria per case per ferie, affittacamere, appartamenti per vacanza, appartamenti ammobiliati ad uso turistico e piazzole stanziali in campeggi/parchi vacanza e può essere graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa regionale.

## **Articolo 5**

### **Esenzioni ed agevolazioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:
  - a) I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  - b) I gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;
  - c) I soggetti che assistono degenti ricoverati nelle strutture sanitarie presenti sul territorio comunale e su quello dei comuni confinanti, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - d) Il personale dipendente della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
  - e) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria;
  - f) Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco ed agli operatori della protezione civile che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
  - g) Autisti ed accompagnatori di gruppi turistici;
  - h) I soggetti residenti nel Comune di Lavagna.
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, ad esclusione della lettera a), è subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo del tributo al gestore della struttura ricettiva, del modulo di autocertificazione messo a disposizione dal Comune.
3. Per i gruppi di persone superiori alle 20 unità che giungano con bus turistici, da calcolarsi dando esclusi autisti ed accompagnatori, si applicherà una riduzione dell'imposta pari al 50%.
4. I soggiornanti in case per ferie, affittacamere, appartamenti per vacanza, appartamenti ammobiliati ad uso turistico e in piazzole stanziali in campeggi e parchi vacanza sono esentati dal pagamento dell'imposta per ogni singolo soggiorno ma sono sottoposti al pagamento di un importo forfettario nella misura determinata nelle modalità di cui all'art. 4, comma 1 e 2.

## **Art. 6**

### **Modalità di pagamento e adempimenti**

1. L'Imposta si intende assolta al momento del pagamento e del rilascio, da parte del gestore della struttura, di quietanza; nel caso di fattura/ricevuta fiscale, l'importo dell'imposta di soggiorno deve essere indicato separatamente; in alternativa il gestore dovrà rilasciare una ricevuta a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
3. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di trasmettere al Comune, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, la dichiarazione mensile contenente l'indicazione del numero delle persone che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo oggetto della rilevazione, l'eventuale numero dei soggetti esenti, con indicazione della causa che dà diritto all'esenzione e presentazione della relativa certificazione, l'eventuale numero di soggetti che hanno rifiutato di pagare l'imposta, con l'indicazione delle generalità e dell'imposta dovuta. La dichiarazione mensile dovrà riportare anche gli estremi di versamento da parte del gestore della struttura ricettiva dell'imposta di soggiorno al Comune di Lavagna riscossa per conto dell'Ente per il periodo di riferimento.

4. La dichiarazione mensile di cui al comma precedente è effettuata mediante il portale condiviso predisposto dal Comune ed è trasmessa allo stesso per via telematica.

#### **Art. 7** **Versamenti**

1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Lavagna entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
  - in contanti presso lo sportello di tesoreria;
  - mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria comunale o sul conto corrente postale dedicato;
  - mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 8** **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione della dichiarazione mensile di cui all'art. 6, comma 3 nonché del conto di gestione riepilogativo obbligatorio per gli agenti contabili.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano nei confronti del soggiornante le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

#### **Art. 9** **Sanzioni**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento da parte del soggetto passivo dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione tributaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 472/1997.
2. Per l'omessa o infedele presentazione delle dichiarazioni mensili e del conto di gestione annuale e per l'omesso o parziale riversamento dell'imposta di soggiorno al Comune di Lavagna alle scadenze prefissate, di cui all'art. 6 del presente Regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 10** **Riscossione Coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

**Art. 11**  
**Rimborsi**

1. Nei casi di versamento da parte del gestore della struttura ricettiva dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato in compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze; gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione mensile di cui al precedente art. 6.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere chiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

**Art. 12**  
**Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1 marzo 2019.